



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Musumeci, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **3960/2018** promossa

**DA**

**COMUNE DI CATANIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Daniela Macri;

Ricorrente-opponente

**CONTRO**

**AGLIANÒ LAURA AGOSTINA**, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Randazzo;

Resistente -opposta

**AVENTE AD OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 18/04/2018, il **COMUNE DI CATANIA** proponeva opposizione avverso il D.I. n. 519/18 emesso dal Tribunale di Catania – Sez. Lavoro in data 06/03/2018, notificato il 14/03/2018, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di Aglianò Laura Agostina della somma di € 8.000,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese, competenze ed onorari della procedura di ingiunzione, liquidati in € 540,00, distratti in favore dell'avv. Luigi Randazzo.

Chiedeva al giudice adito di: *“dichiarare nullo e/o inefficace o, comunque, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 519/2018, R.G. n. 1584/2018, emesso dal Tribunale Civile di Catania–Sez. Lavoro in data 06/03/2018, oggi opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorario.”*.

Con memoria di costituzione depositata il 5/10/2018, si costituiva in giudizio ACQUARO G' LATINA AGOSTINA, deducendo l'infondatezza in fatto e diritto del ricorso; chiedeva: “- in via preliminare, differire, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, cod. fisc. 97047140583, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44; - nel merito, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., respingere l'opposizione, siccome inammissibile e/o infondata o con qualsivoglia altra miglior formula; - per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA, CPA e spese generali come per legge, e con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.”.

All'udienza del 15.10.2018 non veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo e veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione.

In difetto di attività istruttoria ed autorizzato il deposito di note scritte, all'udienza odierna veniva emessa la presente sentenza.

---

In via preliminare si dà atto che il presente provvedimento è emesso all'esito dell'udienza fissata con le modalità di cui all'articolo 221 del D.L. n. 34/2020 (“Modifica dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale”) come sostituito dalla Legge di conversione n. 77/2020.

Va in primo luogo esaminata l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, sollevata dal Comune opponente; l'eccezione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.

Le pretese dell'opposta riguardano il compenso per l'attività svolta in forza del contratto di collaborazione coordinata e continuativa esterna stipulato con il Comune di Catania in data 27/05/2008 e avente la durata di sette mesi (cfr. documento 1 del fascicolo di parte opposta).

Dunque, la pretesa dell'odierna opposta si fonda su un credito retributivo, sicché il termine di prescrizione è quello quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.

Ed invero, l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale prevede che tutte le corresponsioni, effettuate dal datore al prestatore di lavoro con cadenza annuale o inferiore e con scadenze periodiche, rientrano senza dubbio nella prescrizione breve quinquennale.

Tale assunto trova fondamento giuridico nell'art. 2948 c.c. che, al n. 4, menziona come prescrivibili in cinque anni “*tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o a termini brevi*”.

Dunque, non vi è alcun dubbio in ordine all'applicazione della prescrizione quinquennale al caso di specie, atteso che il compenso, così come contrattualmente previsto, doveva essere erogato mensilmente (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte opposta).

Orbene, individuato il termine prescrizione quinquennale per il credito retributivo opposto, va verificato il *dies a quo* dello stesso.

A tale fine occorre muovere dalla previsione di cui al contratto in atti, che all'art. 7 prevede: *“A fronte dell'attività svolta, al Collaboratore sarà corrisposto il compenso complessivo di € 8.000,000 ...al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative. ...Il compenso spettante sarà erogato mensilmente, previa presentazione di apposita relazione inerente all'attività svolta e in subordine all'effettiva disponibilità delle somme da parte del Comune di Catania sulla base dei trasferimenti effettuati dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, in qualità di ente finanziatore del progetto.”*.

Da tanto consegue che il corrispettivo dovuto al collaboratore, previa presentazione di apposita relazione (adempimento incontestato tra le parti), è subordinato all'erogazione del relativo finanziamento da parte del Ministero competente; consegue altresì che solo dalla data di avveramento della predetta condizione sospensiva decorre il termine di prescrizione quinquennale.

Ciò premesso, al fine di verificare la data di trasferimento delle risorse da parte del Ministero dell'Ambiente, giova richiamare, in primo luogo, quanto esposto dallo stesso Comune nella memoria di costituzione, secondo cui *“Nel caso in esame, a fronte dell'attività svolta, come stabilito con provvedimento n. 13/0148 del 20 maggio 2008 e previsto dall'art. 7 del Disciplinare d'incarico, doveva essere corrisposto un compenso complessivo di €. 8.000,00, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative, subordinato all'effettivo trasferimento delle somme da parte del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in qualità di Ente finanziatore del progetto e della conseguente disponibilità del Comune di Catania delle risorse economiche. Tale clausola veniva prevista dal disciplinare d'incarico all'art. 7, sottoscritto dalle parti. Nel medesimo articolo veniva prevista anche la presentazione mensile di apposita relazione sull'attività svolta dall'odierna ricorrente. Successivamente, il Direttore del Progetto, dott. [redacted], in data 20/06/2012 inviava al MATTM il provvedimento n. 41/041 del 19/06/2012 con oggetto “Approvazione Perizia di assestamento delle Partite Contabili del Progetto n. 62 “Salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi, delle riserve naturali, nazionali e regionali e di aree di particolare rilevanza ambientale” L. 11/03/88 n. 67 ( ex art. 18, comma 1, lett. F), corredato dalla perizia di assestamento delle*

*partite contabili, funzionali alla stesura dello stato finale di Progetto ex art. 3 D.M. 10/08/1998, per la richiesta di trasferimento delle risorse economiche dovute a saldo. Trasferimento che alla data odierna non è avvenuto.”.*

Sulla base della difesa del Comune di Catania, stante l'asserito difetto del trasferimento delle risorse da parte del Ministero competente, il credito vantato dall'odierna opposta non sarebbe esigibile; consegue, altresì, da tale difesa il mancato decorso della prescrizione e il rigetto della relativa eccezione.

Tuttavia, al fine di verificare l'effettivo trasferimento delle risorse inerenti al finanziamento del progetto nell'ambito del quale la odierna opposta ha svolto l'attività di collaborazione autonoma per cui è causa, giova richiamare la citata *“Relazione perizia di assestamento delle partite contabili funzionale alla stesura dello Stato Finale di Progetto ...”*, a firma del dott. Valerio Ferlito, Responsabile del progetto *“Salvaguardia e Valorizzazione ambientale dei parchi, delle riserve naturali, nazionali e regionali e di aree di particolare rilevanza ambientale.”*; nella stessa si dà atto che l'importo delle *“Obbligazioni da pagare al 31.05.2012”* è pari a € 169.160,93; nelle stesse va ricondotto il compenso dovuto alla Aglianò, non corrisposto in data anteriore, come desumibile dalla posizione processuale delle parti.

Nella relazione si dà atto, altresì, che l'importo del finanziamento erogato dal Ministero alla stessa data della relazione è di € 913.826,66, sulla base dei tre stati di avanzamento dei lavori (cfr. tabella pag. 7) e che resta da erogare la somma di euro 119.086,54; è precisato altresì che *“le risorse trasferite hanno consentito di liquidare interamente le obbligazioni economiche maturate nei confronti dei destinatari dell'intervento e dei principali fornitori di beni e servizi”*; che *“le rimanenti obbligazioni maturate potranno essere liquidate entro i limiti delle risorse trasferite”*; che la perizia di assestamento delle partite contabili ha previsto di impegnare la somma residua di € 133.382,72 per la realizzazione del Parco Avventura e per le altre voci specificate nella tabella riportata a pag. 6.

Da tanto consegue che alla data di approvazione della predetta Perizia di Assestamento delle partite contabili, di cui alla Determinazione del Direttore di Progetto del 19.06.2012, l'obbligazione relativa al compenso dovuto alla Aglianò non era stata adempiuta e che alla stessa data le risorse del Ministero dell'Ambiente erano state trasferite per le somme già impegnate.

Difetta, per contro, dalla documentazione in atti, la prova di un trasferimento anteriore delle stesse risorse.

Da tanto discende il rigetto delle eccezioni proposte dal Comune opponente, sia di prescrizione che di inesigibilità del compenso vantato dall'opposta; quanto alla

prescrizione, rileva, ai fini interruttivi, la diffida ad adempiere inoltrata dalla Aglianò al Comune di Catania in data 15/12/2015 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, documentazione non contestata da controparte).

Sulla base delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso, che va dichiarato definitivamente esecutivo.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengo distratte in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte opposta al Patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal COMUNE DI CATANIA contro AGLIANÒ LAURA AGOSTINA ed avverso il D.I. n. 519/18 reso dal Tribunale di Catania – Sez. Lavoro in data 06/03/2018, notificato il 14/03/2018;

disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;

rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo impugnato che dichiara definitivamente esecutivo;

condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 2008,00, oltre Iva e cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, e distrae in favore dell'Erario.

Catania, 17.06.2021

Il Giudice

Dott.ssa Caterina Musumeci